

AVV. GIUSEPPINA AURILLO
AVV. ANTONELLA GUERRIERO
AVV. VINCENZINA SALVATORE
Via G. Galati 100/C Roma
(c/o studio avv. E. Giardiello)

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO*ROMA

Ricorrono

1. CHIANCA MARIA (CHNMRA67M41Z114B) n. 1.8.1967 in Littleborough (Inghilterra),
2. SANTANIELLO AGNESE (SNTGNS60E42F924X) n. 2.5.1960 in Nola (NA),
3. SANTANIELLO GIANNI (SNTGNN64H23A509B) n. 23.6.1964 in Avellino,
4. SANTANIELLO MARISA (SNTMRS67S44A509C) n. 4.11.1967 in Avellino,
5. AITA ERMINIA (TAIRMN73R65G039D) n. 25.10.1973 in Oliveto Citra (SA),
6. ZARRELLA CONCETTA (ZRRCT79A44A509S) n. 4.1.1979 in Avellino,
7. DAMIANO LORELLA (DMNLLL68P53H006W) n. 13.9.1968 in Pratola Serra (AV),
8. PANZA MARIA (PNZMRA72C68F512C) n. 28.3.1972 in Montefusco (AV),
9. DI PAOLO SONIA (DPLSNO70T64Z133D) n. 24.12.1970 in Wil (Svizzera),
10. DE RIENZO FILOMENA (DRNFMN80T52A399E) n. 12.12.1980 in Ariano Irpino (AV),
11. COSTANZA MARIA (CSTMRA78T49A509Z) n. 9.12.1978 in Avellino,
12. DI PALMA CHIARA (DPLCHR66T61F839V) n. 21.12.1966 in Napoli,
13. SANTORO LAURA (SNTLRA80D53A489E) n. 13.4.1980 in Atripalda (AV),
14. ABRUZZESE PASQUALE (BRZPQL76C04A399Q) n. 4.3.1976 in Ariano Irpino (AV),
15. D'AMORE CLAUDIA (DMRCLD75L57A509O) n. 17.7.1975 in Avellino,
16. FIORENTINO PAOLA (FRNPLA79P68E396C) n. 28.9.1979 in Lacco Ameno (NA),
17. GOVETOSA ANTONELLA (GVTNNL83C52A509J) n. 12.3.1983 in Avellino (AV),
18. TROISE ALESSIA (TRSLSS83H66A509W) n. 26.6.1983 in Avellino,
19. SCHIAVO ORNELLA (SCHRLL69B58F839D) n. 18.2.1969 in Napoli,
20. SCHIAVO DANIELA (SCHDNL67S62F839C) n. 22.11.1967 in Napoli,
21. CAGNETTA MARIA GIUSEPPINA (CGNMGS82D55L109Y) n. 15.4.1982 in Terlizzi (BA),
22. CIARCIA BARBARA (CRCBBR74T51A783H) n. 11.12.1974 in Benevento,
23. CUCCINIELLO MARIA (CCNMRA81C66A509I) n. 26.3.1981 in Avellino,
24. CASTELLANO ROCCHINA (CSTRCH77E68G039Z) n. 28.5.1977 in Oliveto Citra (SA),
25. GUERRA GIULIANA (GRRGLN79R66A509W) n. 26.10.1979 in Grottolella (AV),
26. FESTA ANNA (FSTNNA71D58H703C) n. 18.4.1971 in Salerno,
27. RICCARDI CARLA (RCCCRL71M55F205J) n. 15.8.1971 in Milano,
28. SCAGLIARINI MARIA GABRIELLA (SCGMGB78S50H703B) n. 10.11.1978 in Salerno,
29. LAMBERTI LUISA (LMBLSU67S64H703J) n. 24.11.1967 in Salerno,
30. GALANO MARIASIMONA (GLNSMS78D68S912P) n. 28.4.1978 in Nocera Inferiore (SA),
31. RUSSO STEFANIA (RSSSFN81A45F912W) n. 5.1.1981 in Nocera Inferiore (SA),
32. CUOMO IMMACOLATA (CMUMCL75T62F912K) n. 22.12.1975 in Nocera Inferiore (SA),
33. PAOLILLO VIRGINIA (PLLVGN61B41A294G) n. 1.2.1961 in Angri (SA),
34. CEGLIA MARIANGELA (CGLMNG68A63I317T) n. 23.1.1968 in S. Egidio del Monte A. SA),
35. RAIA RITA (RAIRTI78S42C361X) n. 2.11.1978 in Cava de' Tirreni (SA),

36. RISPOLI ADELE (RSPDLA78C66H703O) n. 26.3.1978 in Salerno,
37. LAMBERTI ROSANNA (LMBRNN73D62C361P) n. 22.4.1973 in Cava de' Tirreni (SA),
38. BALDI MARINA (BLDMRN81T49C361V) n. 9.12.1981 in Cava de' Tirreni (SA),
39. SENATORE VINCENZO (SNTVCN73H20C361D) n. 20.6.1973 in Cava de' Tirreni (SA),
40. APICELLA ENZA (PCLNZE65T44Z112X) n. 4.12.1965 in Berguenstadt (Germania),
41. VOLPE MICHELINA (VLPMHL77B44G793K) n. 4.2.1977 in Polla (SA),
42. MERCURIO MARIA (MRCMRA61C55I300L) n. 15.3.1961 in S. Antonio Abate (NA),
43. TRIPOLINO ANNA (TRPNNA73D56C361Z) n. 16.4.1973 in Cava de' Tirreni (SA),
44. COSENTINO RITA (CSNRTI80P54E409W) n. 14.9.1980 in Lagonegro (PZ),
45. DE ROSA SAMANTA (DRSSNT73B66H703J) n. 26.2.1973 in Salerno,
46. D'AMICO TERESA (DMCTRS78R70C361V) n. 30.10.1978 in Cava de' Tirreni (SA),
47. IULIANO ANTONIETTA (LNINNT78E59G230H) n. 19.5.1978 in Pagani (SA),
48. MASULLO ANNALISA (MSLNLS83E43C361C) n. 3.5.1983 in Cava de' Tirreni (SA),
49. FIERRO ANTONIA (FRRNTN78S43C361L) n. 3.11.1978 in Cava de' Tirreni (SA),
50. ESPOSITO PATRIZIA (SPSPRZ65C69A294G) n. 29.3.1965 in Angri (SA),
51. ADINOLFI MARIA GRAZIA (DNLMGR80M63H703T) n. 23.8.1980 in Salerno,
52. ANNUNCIATA EMMA (NNNMME79T43F912O) n. 3.12.1979 in Nocera Inferiore (SA),
53. DELLA MONICA DANIELA (DLLDNL70A71C361S) n. 31.1.1970 in Cava de' Tirreni (SA),
54. COLONNA ELISA (CLNLSE81E46A509P) n. 6.5.1981 in Avellino,
55. ALFINITO CECILIA (LFNCCL77F54C361D) n. 14.4.1977 in Cava de' Tirreni (SA),
56. ADINOLFI ANTONIETTA (DNLNNT76E59C361T) n. 19.5.1976 in Cava de' Tirreni (SA),
57. BRUNO ANGELA (BRNNG79C71C361Z) n. 31.3.1979 in Cava de' Tirreni (SA),
58. D'ARCO EMILIA (DRCMLE77E55H703B) n. 15.5.1977 in Salerno,
59. DESALVATORE VERONICA (DSLVCN80L47F912S) n. 7.7.1980 in Nocera Inferiore (SA),
60. PALUMBO MARIAROSARIA (PLMMRS74L49F839M) n. 9.7.1974 in Napoli,
61. VOLGARE TERESA (VLGTSS71B43Z133T) n. 3.2.1971 in La Sarrazz (Svizzera),
62. DI GIACOMO STEFANIA (DGCSFN66E68H703S) n. 28.5.1966 in Salerno,
63. PALMIERI ANNA LIA (PLMNNL77P57H703A) n. 17.9.1977 in Salerno,
64. BENINCASA ANGELA (BNNNG75M61C361D) n.21.8.1975 in Cava de' Tirreni (SA),
65. ADINOLFI DANIELA (DNLDNL83C48H703J) n. 8.3.1983 in Salerno,
66. ANSALONE ADELE (NSLDA80E69H703F) n. 29.5.1980 in Salerno,
67. ARGENZIANO MARIAPIA (RGNMRP80B65H703I) n. 25.2.1980 in Salerno,
68. AVAGLIANO MARIA GRAZIA (VGLMGN83H64C361D) n. 24.5.1983 in Cava De Tirreni (SA),
69. CACCIATORE ALFONSINA (CCCLNS65A61C361Z) n. 21.1.1965 in Cava De Tirreni (SA),
70. CAPONE ANNA (CPNNNA67R71H703L) n. 31.10.1967 in Salerno,
71. CARBONE VALENTINA (CRBVLT77B53F912U) n. 13.2.1977 in Nocera Inferiore (SA),
72. COPPOLA IVANA (CPPVNI72A55C361V) n. 15.1.1972 in Cava De Tirreni (SA),
73. CUCCURULLO DONATELLA (CCCDTL76M71C129J) n. 31.8.1976 in Castellammare Di Stabia (NA),
74. D'AGOSTINO FILOMENA (DGSFMN80H46F912S) n. 6.6.1980 in Nocera Inferiore (SA),
75. DE FALCO MARIA (DFLMRA79A56129E) n. 16.1.1979 in Castellammare Di Stabia (NA),

76. ESPOSITO ANTONIETTA (SPSNNT82L65F912L) n. 25.7.1982 in Nocera Inferiore (SA),
 77. FERRARA GIUSEPPE (FRRGPP78A13H703X) n. 13.1.1978 in Salerno,
 78. FERRARA SILVANA (FRRSVN79C42C361E) n. 2.3.1979 in Cava De Tirreni (SA),
 79. LANDI ANGELINA (LNDNLN71H65C361T) n. 25.6.1971 in Cava De Tirreni (SA),
 80. LINGUADOCA STEFANIA (LNGSFN77H68H703R) n. 28.6.1977 in Salerno,
 81. MASULLO PATRIZIA (MSLPRZ68E69C361H) n. 29.5.1969 in Cava De Tirreni (SA),
 82. OLIVA VALENTINA (LVOVNT75B54H703H) n. 14.2.1975 in Salerno,
 83. PASTORE MARIA (PSTMRA79R68H703P) n. 28.10.1979 in Salerno,
 84. RAGOSA PATRIZIA (RGSPRZ71L55F912B) n. 15.7.1971 in Nocera Inferiore (SA),
 85. SANTORIELLO SOFIA (SNTSFO78L55C361Q) n. 15.7.1978 in Cava De Tirreni (SA),
 86. SESSA SALVATORE (SSSSVT61A02F913P) n. 2.1.1961 in Nocera Superiore (SA),
 87. SIANI LAURA (SNILRA78E47C361D) n. 7.5.1978 in Cava De Tirreni (SA),
 88. SOMMA DANIELA (SMMDNL77B46H703U) n. 6.2.1977 in Salerno,
 89. SORRENTINO VERONICA (SRRVNC81E70L845I) n. 30.5.1981 in Vico Equense (NA),
 90. VICIDOMINI ANNALISA (VCDNLS73B55F912U) n. 15.2.1973 in Nocera Inferiore (SA),
 91. VILLAMAINA MARIA (VLLMRA81B42F912C) n. 2.2.1981 in Nocera Inferiore (SA),
 92. VITALE MARIA (VTLMRA65E43C361E) n. 3.5.1965 in Cava De Tirreni(SA),
 93. REA TERESA (REATRS81A71G813P) n. 31.1.1981 in Pompei (NA),
 tutti rappresentati e difesi in virtù di procure in calce al presente atto dagli avv.ti
 Giuseppina Aurillo (RLLGPP75R58A489J), Antonella Guerriero (GRRNNL73AM509H)
 e Vincenzina SALVATORE (SLVVCN72H43A509X) unitamente alle quali eleggono
 domicilio in Roma alla Via V.G. Galati nr.100/C presso l'avv. Enzo Giardiello, con
 dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni consentite ai sensi
 dell'art. 125¹ cpc. e 136³ cpc. al numero fax 0825-062944 oppure al seguente indirizzo
 di pec: studiosalvatore@pec.it;

contro

- 1) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in
 persona del Ministro e l.r.p.t., domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello Stato di
 Roma, in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (00186);
- 2) UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per la Campania, per il Lazio, per la Toscana e
 per la Lombardia, in persona dei ll.rr.pp.tt., domiciliati presso l'Avvocatura Generale
 dello Stato di Roma, in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (00186);
- 3) UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI di Napoli, Salerno, Roma, Firenze e Milano, in
 persona dei ll.rr.pp.tt., domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma,
 in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (00186);

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

- a) del Decreto Ministeriale n.495 del 22.6.2016, avente ad oggetto l'inclusione a
 pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento nella parte in cui individua i titoli
 di accesso alle graduatorie cit. ed **esclude dall'inserimento e dalla relativa**

procedura i docenti in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, già inseriti nelle graduatorie di Circolo e di Istituto con titolo considerato valido per l'accesso all'insegnamento per le classi di concorso AAAA ed EEEE;

- b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale comunque lesivo dei diritti ed interessi legittimi dei ricorrenti, ivi compreso per quanto possa occorrere e, se lesivo, il silenzio illegittimamente serbato dalla PA alla diffida inoltrata dai ricorrenti.

*

Fatto

I ricorrenti sono **tutti docenti abilitati all'insegnamento in virtù del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002**, attualmente inseriti nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto che, come è noto, consentono di ottenere solo supplenze ed incarichi a tempo determinato.

Con Decreto Ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016 il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA ha disposto l'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento, individuando nel modello di domanda di inclusione a pieno titolo per l'a.s. 2016/2017 i titoli abilitanti che consentono l'inserimento nelle graduatorie cit. *"per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico (ndr a.s. 2016/2017)"*¹.

Quindi, all'art. 5 ha chiarito che ***"Per tutto quanto non previsto dal presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute del D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante"***.

Ebbene, il D.M. cit. non ha previsto tra i detti titoli il Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 così negando ai ricorrenti la possibilità di partecipare alla procedura e di inserirsi a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Pertanto, stante la evidente illegittimità del decreto innanzi cit., i ricorrenti - in possesso di un titolo di studio ancora valido per insegnare nella scuola pubblica che già sta consentendo loro di prestare servizio alle dipendenze del MIUR - si sono determinati a presentare domanda di inserimento nelle GAE in forma cartacea entro il termine dell'8 Luglio 2016 indicato in decreto.

Infatti, all'indomani delle assunzioni avvenute con il Piano Straordinario delle

¹ Il D.M. n. 495 così dispone sul punto: *"CONSIDERATA la necessità di fissare anche per l'a.s. 2016/2017 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia alla necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico"*.

Assunzioni di cui alla L.n. 107/2015, la partecipazione alla procedura e l'inserimento in GAE rappresenta per gli odierni ricorrenti l'estrema ed unica possibilità di poter continuare ad insegnare.

*

E, pertanto, essi intendono contestare il D.M. n.495/2016 in quanto in possesso di un titolo valido per l'accesso all'insegnamento per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA SENTENZA N. 1973/2015 CONSIGLIO DI STATO; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 21 SEPTIES L.NR. 241/1990; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COST.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. PERPLESSITÀ. ABNORMITÀ. SVIAMENTO.

La sentenza n.1973 del 16.4.2015 resa dal Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che il Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge, ha altresì statuito che "(..) **i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati**".

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. **Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali***".

Tuttavia, **nonostante il D.M. n.235/2014 sia stato annullato in parte qua e la sentenza di cui in precedenza esplicasse effetti "erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione"** (TAR Lazio, sezione III bis, sentenza n. 14303 del 21.12.2015), il MINISTERO ha continuato e continua a negare l'acquisizione delle domande di inserimento dei diplomati magistrali ante 2001 nella terza fascia delle Graduatorie Permanenti ora ad Esaurimento.

Tanto ha fatto in occasione dell'aggiornamento delle GAE con il DM. 325 del 3.6.2015, violando il giudicato formatosi sulla sentenza n.1973/2015, come affermato in un recentissimo pronunciamento proprio dalla Terza Sezione del TAR Lazio, atteso che il DM. 3.6.2015 all'art. 5 ha statuito che *"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in*

particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante". Laddove, "quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati" TAR Lazio, III bis, ordinanza n. 4576 del 23.10.2015.

Tanto sta continuando a fare con il DM. 495 del 22.6.2016 atteso che, sempre all'art. 5, dispone che *"Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante"*.

In sostanza, quindi, il nuovo atto emanato dalla p.a., facendo pedissequamente rinvio alle disposizioni contenute all'interno del decreto ministeriale annullato e, quindi, anche a quella parte di esso in cui era precluso ai docenti muniti del Diploma magistrale ante 2001/2002 l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, ha riprodotto i medesimi vizi già censurati dalla sentenza n.1973/2015, ponendosi in aperto contrasto con le precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla pregressa statuizione del giudice. Con la conseguenza che l'on.le Tribunale adito dovrà dichiararne la illegittimità per violazione di giudicato, con ogni effetto e conseguenza di legge.

*

SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.LGS.N. 297/1994 ARTT. 194 E 197; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.P.R. N. 232/1998; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.M. 175/1997; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE D.P.R. 25.3.2014; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN TEMA DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ MANIFESTA. PERPLESSITÀ. ABNORMITÀ. SVIAMENTO.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)".*

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]"*.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico*

*nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare**".*

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.**

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175** - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali **è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale**".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) **è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...).** Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità **non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna**".

*

Le disposizioni dei legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato e per i quali **è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento** al titolo conseguito entro tale anno scolastico;

- i **diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio **non ha valore abilitante** all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa " **I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale**".

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014** (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento**. Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il **titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) **dovevano considerarsi abilitanti** secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

*

Riassumendo, quindi, **il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento**:

- ❖ nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- ❖ nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto **definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015**.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato **ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017**. Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".*

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (**Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015**).

TERZO MOTIVO: CONSERVAZIONE DELLA VALIDITÀ DEI VECCHI TITOLI D'ACCESSO ALL'INSEGNAMENTO PER TUTTI GLI ASPIRANTI GIÀ INSERITI NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHÉ DELL'ART. 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 206, E DEL DECRETO LEGISLATIVO, 28/01/2016, N. 15.

L'esclusione dalla procedura non dipende dall'assenza di un titolo idoneo all'insegnamento. Il titolo di studio dei ricorrenti, infatti, ai sensi del decreto Ministeriale 325/2015 ha consentito l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto (ove possono accedere solo i docenti abilitati) e la conseguente individuazione per il conferimento di incarichi di insegnamento nella scuola pubblica. La maggior parte dei ricorrenti, in virtù del proprio titolo di studio, ha già stipulato numerosi contratti di lavoro con il Ministero oggi resistente.

*

A ciò si aggiunga che **i suddetti titoli di studio che danno accesso all'insegnamento sono da ritenersi a tutti gli effetti di legge "qualifiche professionali" rispondenti alle definizioni della normativa dell'Unione Europea.**

La professione di insegnante in Italia, infatti, è una "*professione regolamentata*" e, in relazione ad essa, trovano piena e completa applicazione le **Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE che normano e regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse.**

Tali Direttive sono state recepite ed attuate in Italia mediante il **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206**, e il **d.l.vo 28 gennaio 2016, n. 15**, recante "*Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE,*"

Più precisamente, alla luce della normativa comunitaria sopra richiamata è possibile giungere alle seguenti definizioni normative:

a) DEFINIZIONE DI PROFESSIONE REGOLAMENTATA:

- Direttiva 2005/36/CE: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate **qualifiche professionali**;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: [...] 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l'attività esercitata con l'impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una **qualifica professionale**;

b) DEFINIZIONE DI QUALIFICHE PROFESSIONALI:

- Direttiva 2005/36/CE: le **qualifiche attestare da un titolo di formazione**, un attestato di competenza - di cui all'articolo 11, lettera a), punto i) - **e/o un'esperienza professionale**;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: le qualifiche attestare da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), **o un'esperienza professionale** (omissis);

c) DEFINIZIONE DI TITOLO DI FORMAZIONE:

- Direttiva 2005/36/CE: **diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'autorità** di uno Stato membro designata ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari

- e amministrative di tale Stato membro e che **sanciscono una formazione professionale acquisita** in maniera preponderante nella Comunità.
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206, art. 4: **diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato** secondo particolari discipline che **certificano il possesso di una formazione professionale** acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità.

DA QUESTE DEFINIZIONI NORMATIVE, DUNQUE EMERGE CON CHIAREZZA CHE:

- La Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il **possesso di idonea "qualifica professionale" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata**, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, e tale requisito è condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa;
- I titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di **"titolo di formazione"** e quindi di **"qualifica professionale"** utile all'esercizio della **"professione regolamentata"**;
- **I termini di "abilitazione" e/o "idoneità" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione** e debbano quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di **"qualifica professionale"** adottata dalla normativa dell'Unione Europea;
- Le **procedure definite "abilitanti"** dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di **"qualifica professionale"** adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una **"formazione regolamentata"** ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano, posto che **il diritto all'esercizio della professione avviene non in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso** conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Con **D.M. 30 gennaio 1998 n. 39** e sue successive modificazioni è stato definito l'elenco dei titoli di studio validi per l'esercizio della professione di docente nelle rispettive classi di concorso, attribuendo ad essi, in aggiunta del valore accademico, il **valore di titolo di accesso all'esercizio della professione di docente** e quindi, in applicazione della norma comunitaria, di **titolo idoneo all'esercizio della professione regolamentata, ovvero di "qualifica professionale"**. A tale scopo è utile precisare che, ai sensi del D.M. 56/09, del D.M. n. 62 del 13 luglio

2011 e del D.M. 353 del 22 maggio 2014, ossia dei decreti che hanno disciplinato gli ultimi aggiornamenti delle Graduatorie di Circolo e d'istituto, i docenti in possesso di tali titoli (lauree specialistiche o magistrali o titoli equipollenti) sono definiti quali **"possessori di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto"**. Come abbiamo già detto, **il Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, approvato con DPR n. 19/2016, ha abrogato il DM n. 39/1998, ma è stata conservata la validità dei vecchi titoli d'accesso all'insegnamento per i docenti già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto. L'art. 1, comma 107, della legge 107/2015, infatti, ha stabilito l'efficacia soltanto per il futuro (a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017) del requisito dell'abilitazione per l'ingresso nelle graduatorie d'istituto.**

- **Al personale docente in possesso di tali titoli sono affidate tutte le ordinarie mansioni proprie della funzione docente svolta in piena autonomia**, quali, a solo titolo d'esempio chiarificatore: la progettazione e programmazione dell'attività didattica, la valutazione dell'apprendimento, l'accertamento e certificazione delle competenze acquisite, nonché la responsabilità nei confronti degli alunni/studenti affidati e la partecipazione a pieno titolo agli Organi Collegiali delle Istituzioni in cui svolgono servizio;
- Il personale assunto in virtù del possesso dei citati titoli può compiere, nell'esercizio del suo servizio, ogni atto avente valore legale finalizzato alla valutazione degli alunni/studenti, ivi compresa l'eventuale partecipazione in qualità di commissario alle sessioni d'esame di Stato conclusive dei corsi di studio;
- In virtù di quanto sopra esposto, **gli eventuali titoli conseguiti in aggiunta al titolo di accesso alla professione, finora definiti "abilitanti" o di "idoneità" dallo Stato italiano debbano invece ritenersi quali titoli culturali finalizzati al conseguimento di una specializzazione o di aggiornamento professionale e non vincolanti ai fini dell'esercizio della stessa.**

*

Quanto sopra esposto risulta confermato dalla **Direttiva 2013/55/UE**, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, concernente il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei relativi servizi. Quest'ultima Direttiva, **recepita con il cit. D. Lgs 28 gennaio 2016, n. 15**, ha modificato la precedente direttiva n. 2005/36/CE, e sostituito il punto 2 dell'allegato del cosiddetto "*regolamento IMI*", vale a dire il Regolamento (UE) n. 1024/2012 concernente la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, sancendo il **superamento**

della comparazione dei soli livelli di qualifica ai fini del riconoscimento professionale nel senso che devono essere considerate anche le conoscenze e le abilità acquisite con l'esperienza professionale o mediante formazione permanente.

Si deve, poi, ricordare che l'articolo 49 TFUE mira a garantire che qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività non subordinata benefici del trattamento nazionale e vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (v., in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU:C:1986:37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU:C:2011:794, punto 53).

ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO MINISTERIALE NELLA PARTE IN CUI SI PREVEDE CHE LE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATIVO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente è stato consegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, i candidati oggi ricorrenti non hanno potuto presentare la propria domanda di ammissione alla procedura di aggiornamento la funzione disponibile sul portale on line del MIUR perché il sistema telematico predisposto dall'amministrazione resistente non consentiva di dichiarare un titolo di abilitazione differente da quelli riconosciuti nel Modello 2 allegato al DM. Impugnato.

I ricorrenti, dunque, hanno dovuto presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata AR, e ciò pur nella consapevolezza che, ai sensi del decreto oggi impugnato, tali domande non sarebbero state prese in considerazione.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art. 51 della Costituzione di una procedura consegnata in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale *"tutti i cittadini dell'uno e*

dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza".

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati. Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti.

Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l'esistenza dei necessari requisiti e di escludere, ex post, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

Tanto a maggior ragione ove si consideri la contraddittoria condotta assunta dal MINISTERO resistente in relazione al riconoscimento del valore abilitante del Diploma Magistrale ante 2001/2001. Al riguardo, con il D.D.G. 105 del 23.2.2016 all'art. 3 (Requisiti di ammissione) ha previsto che per i posti della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria è ammesso a partecipare ***"il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante"***.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Il fumus boni iuris emerge evidente dai motivi di ricorso.

Quanto al periculum in mora, è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile in conseguenza della aprioristica esclusione dei ricorrenti dalla procedura di aggiornamento alle GAE.

Pertanto è di tutta evidenza che i ricorrenti hanno interesse ad ottenere la sospensione dell'efficacia del provvedimento gravato, anche alla luce del nuovo assetto normativo di cui alla L.n. 107/2015 che comporterà per gli stessi ***l'impossibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, inizialmente prevista per l'anno 2017 e, successivamente, rinviata all'anno scolastico 2018/2019*** (art. 1 c.10-bis L.25.02.2016 n. 21 di conversione in legge con modificazioni del DL 30.12.2015 n. 210) per richiedere l'inserimento nella III fascia o in subordinate nella IV delle stesse atteso che da tale le graduatorie potrebbero non essere

più attive con conseguente grave nocumento alle possibilità lavorative dei ricorrenti.

Dunque, i ricorrenti hanno interesse ad ottenere la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato nella parte in cui non riconosce il valore abilitante del titolo dagli stessi posseduto.

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dalla partecipazione dei ricorrenti alle procedure selettive.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi sub judice.

In proposito, il CONSIGLIO DI STATO, in ADUNANZA PLENARIA, con l'Ordinanza 20 dicembre 1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento gravato resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Allo stato dei fatti, invece, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

Pertanto, con l'ammissione riservata dei candidati, l'Amministrazione evita solo il rischio di essere condannata per l'illegittima esclusione del candidato, e di assistere impotente alla "invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

L'Adunanza Plenaria, in tal senso, con la decisione in commento, ha precisato come il pregiudizio prospettato dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura concorsuale a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti non costituisce valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del periculum in mora.

Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento del concorso costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio del suo annullamento. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura concorsuale".

Per quanto dedotto

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

IN VIA PRELIMINARE

- sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

NEL MERITO

- annullare gli atti impugnati nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità per i ricorrenti.

SI ALLEGA TABELLA ESPLICATIVA DELLA POSIZIONE DEI RICORRENTI

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE
CHIANCA MARIA	1987/1988	AAAA e EEEE
SANTANIELLO AGNESE	1978/1979	AAAA e EEEE
SANTANIELLO GIANNI	1983/1984	AAAA e EEEE
SANTANIELLO MARISA	1984/1985	AAAA e EEEE
AITA ERMINIA	1998/1999	AAAA e EEEE
ZARRELLA CONCETTA	1998/1999	AAAA e EEEE
DAMIANO LORELLA	2000/2001	AAAA e EEEE
PANZA MARIA	1990/1991	AAAA e EEEE
DI PAOLO SONIA	1989/1990	AAAA e EEEE
DE RIENZO FILOMENA	1997/1998	AAAA e EEEE
COSTANZA MARIA	1995/1996	AAAA e EEEE
DI PALMA CHIARA	1983/1984	AAAA e EEEE
SANTORO LAURA	1997/1998	AAAA e EEEE
ABRUZZESE PASQUALE	1995/1996	AAAA e EEEE
D'AMORE CLAUDIA	1995/1996	AAAA e EEEE
FIORENTINO PAOLA	1997/1998	AAAA e EEEE

GOVETOSA ANTONELLA	2000/2001	AAAA e EEEE
TROISE ALESSIA	2000/2001	AAAA e EEEE
SCHIAVO ORNELLA	1985/1986	AAAA e EEEE
SCHIAVO DANIELA	1983/1984	AAAA e EEEE
CAGNETTA MARIA	2000/2001	AAAA e EEEE
CIARCIA BARBARA	1991/1992	AAAA e EEEE
CUCCINIELLO MARIA	1998/1999	AAAA e EEEE
CASTELLANO ROCCHINA	1996/1997	AAAA e EEEE
GUERRA GIULIANA	1997/1998	AAAA e EEEE
FESTA ANNA	1988/1989	AAAA e EEEE
RICCARDI CARLA	1997/1998	AAAA e EEEE
SCAGLIARINI M. GABRIELLA	1995/1996	AAAA e EEEE
LAMBERTI LUISA	1991/1992	AAAA e EEEE
GALANO MARIASIMONA	1997/1998	AAAA e EEEE
RUSSO STEFANIA	1997/1998	AAAA e EEEE
CUOMO IMMACOLATA	1996/1997	AAAA e EEEE
PAOLILLO VIRGINIA	1981/1982	AAAA e EEEE
CEGLIA MARIANGELA	1995/1996	AAAA e EEEE
RAIA RITA	1995/1996	AAAA e EEEE
RISPOLI ADELE	1995/1996	AAAA e EEEE
LAMBERTI ROSANNA	1991/1992	AAAA e EEEE
BALDI MARINA	1998/1999	AAAA e EEEE
SENATORE VINCENZO	1992/1993	AAAA e EEEE
APICELLA ENZA	1982/1983	AAAA e EEEE

VOLPE MICHELINA	1995/1996	AAAA e EEEE
MERCURIO MARIA	1978/1979	AAAA e EEEE
TRIPOLINO ANNA	1989/1990	AAAA e EEEE
COSENTINO RITA	1998/1999	AAAA e EEEE
DE ROSA SAMANTA	1990/1991	AAAA e EEEE
D'AMICO TERESA	1995/1996	AAAA e EEEE
IULIANO ANTONIETTA	1995/1996	AAAA e EEEE
MASULLO ANNALISA	2000/2001	AAAA e EEEE
FIERRO ANTONIA	1995/1996	AAAA e EEEE
ESPOSITO PATRIZIA	1987/1988	AAAA e EEEE
ADINOLFI M. GRAZIA	1997/1998	AAAA e EEEE
ANNUNCIATA EMMA	1997/1998	AAAA e EEEE
DELLA MONICA DANIELA	1986/1987	AAAA e EEEE
COLONNA ELISA	1998/1999	AAAA e EEEE
ALFINTO CECILIA	1999/2000	AAAA e EEEE
ADINOLFI ANTONIETTA	1999/2000	AAAA e EEEE
BRUNO ANGELA	1996/1997	AAAA e EEEE
D'ARCO EMILIA	1995/1996	AAAA e EEEE
DESALVATORE VERONICA	1998/1999	AAAA e EEEE
PALUMBO M.ROSARIA	1993/1994	AAAA e EEEE
VOLGARE TERESA	1988/1989	AAAA e EEEE
DI GIACOMO STAFANIA	1984/1985	AAAA e EEEE
PALMIERI ANNA LIA	1996/1997	AAAA e EEEE
BENINCASA ANGELA	1992/1993	AAAA e EEEE

ADINOLFI DANIELA	2001/2002	AAAA e EEEE
ANSALONE ADELE	1998/1999	AAAA e EEEE
ARGENZIANO MARIA	1998/1999	AAAA e EEEE
AVAGLIANO M. GRAZIA	2001/2002	AAAA e EEEE
CACCIATORE ALFONSINA	1983/1984	AAAA e EEEE
CAPONE ANNA	1985/1986	AAAA e EEEE
CARBONE VALENTINA	1995/1996	AAAA e EEEE
COPPOLA IVANA	1990/1991	AAAA e EEEE
CUCCURULLO DONATELLA	1994/1995	AAAA e EEEE
D'AGOSTINO FILOMENA	1998/1999	AAAA e EEEE
DE FALCO MARIA	1997/1998	AAAA e EEEE
ESPOSITO ANTONIETTA	2001/2002	AAAA e EEEE
FERRARA GIUSEPPE	1996/1997	AAAA e EEEE
FERRARA SILVANA	1997/1998	AAAA e EEEE
LANDI ANGELINA	1889/1990	AAAA e EEEE
LINGUADOCA STEFANIA	1994/1995	AAAA e EEEE
MASULLO PATRIZIA	1987/1988	AAAA e EEEE
OLIVA VALENTINA	1993/1994	AAAA e EEEE
PASTORE MARIA	1997/1998	AAAA e EEEE
RAGOSA PATRIZIA	1989/1990	AAAA e EEEE
SANTORIELLO SOFIA	1996/1997	AAAA e EEEE
SESSA SALVATORE	1979/1980	AAAA e EEEE
SIANI LAURA	1995/1996	AAAA e EEEE
SOMMA DANIELA	1995/1996	AAAA e EEEE

SORRENTINO VERONICA	1999/2000	AAAA e EEEE
VICIDOMINI ANNALISA	1992/1993	AAAA e EEEE
VILLAMAINA MARIA	1999/2000	AAAA e EEEE
VITALE MARIA	1983/1984	AAAA e EEEE
REA TERESA	1997/1998	AAAA e EEEE

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Avellino-Roma, li 5 Settembre 2016

Avv. Giuseppina Aurillo

Avv. Antonella Guerriero

Avv. Vincenzina Salvatore